

(N. 1974-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo)
del Senato della Repubblica nella seduta del 4 luglio 1957*

*modificato dalla 10^a Commissione permanente (Industria e commercio, turismo)
della Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1958 (V. Stampato n. 3032)*

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 MARZO 1958

Provvidenze a favore dell'industria zolfifera

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per agevolare il collocamento della produzione nazionale di zolfo grezzo, il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a concedere, per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59, un ristorno, entro il limite costituito dalla differenza tra il prezzo nazionale e quello internazionale, per ogni quintale di

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

zolfo grezzo venduto sul mercato interno ed impiegato per la fabbricazione di prodotti utilizzati per la produzione di fibre tessili artificiali e di manufatti, puri o misti, di fibre tessili artificiali, destinati all'esportazione.

L'erogazione del ristorno previsto dal comma precedente non può eccedere per ciascun esercizio finanziario la somma di lire 450 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio.

L'erogazione di detto ristorno sarà effettuata per il tramite dell'Ente zolfi italiani con le modalità che all'uopo saranno determinate dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, con decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

All'onere di lire 450 milioni relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Il Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato a concedere alla Regione siciliana un contributo complessivo di un miliardo a titolo di ulteriore concorso dello Stato negli oneri derivanti alle aziende siciliane produttrici di zolfo dalle vendite delle giacenze di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1956, n. 695.

La Regione siciliana adotterà gli opportuni provvedimenti perchè i contributi erogati alle singole aziende siano dalle medesime destinati, con precedenza assoluta, al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti.

Ai fini predetti, il Banco di Sicilia, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge,

metterà a disposizione della Regione siciliana la somma di un miliardo.

Tale somma sarà rimborsata dallo Stato al Banco di Sicilia, con i relativi interessi, in 10 annualità costanti, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite in apposita convenzione da stipularsi fra il Ministro dell'industria e commercio, il Ministro del tesoro ed il Banco di Sicilia.

I fondi necessari per il pagamento delle predette annualità saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della industria e commercio, a partire dall'esercizio finanziario 1958-59.